

N. 342 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA
Ufficio SINDACO
del 18-11-2020 N.215**

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA ZONA LA VALLE - REALIZZAZIONE
ACCESSO AL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE
VINCA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA LE PARTI

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.2/2019 DEL 02.07.2019 DI ASSEGNAZIONE DELLE
RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: 85092696EA
CUP: B61B18000050001

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020;

CHE il comma 52, del predetto articolo 1, prevede che *"Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo...."*;

VISTO il comma 53 del citato articolo 1, il quale dispone che *"L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze...."*;

CONSIDERATO CHE con Decreto Interministeriale del 31.08.2020 il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze hanno provveduto all'attribuzione di risorse alle richieste di cui trattasi, tra cui la somma di € 172.587,70 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera " Intervento di messa in sicurezza zona la Valle realizzazione accesso al capoluogo";

VISTO il comma 56 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto;

CONSIDERATO che, riguardo l'affidamento della progettazione, ai sensi del comma 57 del citato articolo 1, è previsto un controllo attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni», in base alle informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG);

CONSIDERATO che al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma 56 dell'articolo 1, occorre individuare un termine certo per l'affidamento della progettazione e che lo stesso termine, stante il combinato disposto dei commi 56 e 57 del richiamato articolo 1, può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul CIG, secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Interministeriale del 31.08.2020 viene altresì stabilito quanto segue:

- il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come "*Sviluppo capacità progettuale*";
- Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è effettuato tramite il sistema di cui al comma 2. Tramite il medesimo sistema sono verificate anche le informazioni sull'avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento. ***Ai fini del presente contributo non sono ammessi SMART CIG.***
- Con successivo provvedimento sono individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 relativo all'Intervento di messa in sicurezza zona La Valle - realizzazione strada di accesso al capoluogo le cui risultanze contabili sono le seguenti:

a) Somme per lavori :

- Importo lavori di computo soggetti a ribasso	€ 1.500.000,00
- Oneri per la sicurezza	€ 45.000,00
Totale importo lavori di appalto	€

1.545.000,00

b) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

B.1. RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI	€ 2.000,00
B.2 IMPREVISTI	€ 46.350,00
B.3 SPESE INCENTIVI ART.113 CODICE	€ 30.900,00
B.4 SPESE TECNICHE	€ 150.000,00
B.5 SPESE DI GARA ED ADEMPIMENTI	€ 1.000,00
B.6 SPESE DI COLLAUDO	€ 5.000,00
B.7 IVA, IMPOSTE ED ALTRI ONERI:	€ 199.955,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€
<u>435.540,00</u>	
TOTALE GENERALE PROGETTUALE	€
1.980.205,00	

VISTA la delibera di G.M. n.58 del 29.08.2020;

CHE con determinazione dell'area tecnica n.191/2020 è stato stabilito di affidare, fra l'altro, l'incarico di redazione studio VINCA dell'opera in oggetto mediante affidamento diretto a soggetti esterni a norma dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. combinato con l'art.1 comma 2 lettera A) della Legge 120/2020 con richiesta di offerta sul prezzo posto a base di gara applicando il criterio del minor prezzo;

CHE con medesima determinazione venivano, fra l'altro, approvati gli schemi di richiesta di offerta relativi alla procedura di affidamento del servizio in oggetto;

CHE l'art. 40 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. relativo a "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" al comma 2 stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 - Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro - in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO CHE con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

CONSIDERATO che l'importo posto a base della presente procedura è di € 1.500,00 e quindi inferiore alla soglia di € 5.000,00 di obbligo utilizzo piattaforme elettroniche per la procedura di affidamento;

CHE DATO che tra gli operatori economici è stata individuata la Dott.ssa Forestale Bosi Rita cui richiedere offerta per l'espletamento dei servizi di redazione VINCA in merito ai lavori di messa in sicurezza zona la valle – realizzazione accesso al capoluogo;

CHE i criteri di selezione scelti per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico in oggetto possono identificarsi essenzialmente nel possesso di adeguata esperienza e competenza professionale dimostrabili attraverso prestazioni analoghe eseguite/curriculum, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., e in quelle di

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni o è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011, oltre alla regolarità contributiva;

CHE con richiesta di offerta n.2846 del 11.11.2020, inviata tramite pec istituzionale, il suddetto operatore economico è stato invitato a presentare offerta per la prestazione professionale di cui trattasi, stabilendo quale termine di presentazione della medesima la data del 17.11.2020 ore 11:00;

CHE il giorno 16.11.2020 , acquisito al protocollo comunale il 17.11.2020 al n.2943, è pervenuta da parte dell'operatore economico invitato, l'offerta richiesta;

CHE come si evince dall'allegato verbale relativo all'espletamento della procedura di affidamento dei servizi in oggetto del 18.11.2020, la dott.ssa Bosi Rita ha proposto di effettuare lo studio Vinca di cui trattasi per l'importo netto di € 1.450,00;

CHE con medesimo verbale del 18.11.2020 si propone di aggiudicare alla dott.ssa Bosi Rita l'incarico professionale in oggetto per un importo netto di € 1.450,00 oltre oneri previdenziali mentre il professionista è IVA esente;

TENUTO CONTO dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art.35 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.” Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i .relativo a "contratti sotto soglia" - che recita fra l'altro: fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o piu' operatri economici)) o per lavori in amministrazione diretta”;

RICHIAMATE Le linee Guida ANAC n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative a “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria”;

VISTE le Linee Guida Anac n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.”

VALUTATE le finalità dell'affidamento, l'entità della spesa stabilita ed inferiore alla soglia di € 40.000,00, la necessità di affidare le prestazioni professionali di cui trattasi con urgenza nell'interesse dell'ente, pena la perdita del finanziamento concesso a tal proposito;

RITENUTO poter affidare l'incarico di cui trattasi alla dott.ssa BOSI RITA P.I.: 01032300574, con sede in Via degli Elci n.47/B- RIETI (RI) , che risulta in possesso dei requisiti richiesti

come anche da elenco prestazioni eseguite e certificazione di regolarità contributiva acquisita agli atti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

VISTO lo Statuto Comunale;

CHE ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

VISTO lo schema di convenzione tra il tecnico ed il comune di Micigliano , allegata e parte integrante della presente determinazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate;

Di approvare l’allegato verbale del 18.11.2020 relativo all’espletamento della procedura di affidamento di cui trattasi;

Di affidare alla dott.ssa BOSI RITA P.I.: 01032300574, con sede in Via degli Elci n.47/B-RIETI (RI) l’incarico professionale di redazione STUDIO VINCA in merito ai lavori di messa in sicurezza zona la valle – realizzazione accesso al capoluogo per l’importo di € 1.450,00 oltre oneri previdenziali e quindi per l’importo lordo di € 1.479,00;

Di impegnare la somma pari ad € 1.479,00 al bilancio 2020 g.c. sul capitolo reso disponibile ed indicato direttamente dall’Ufficio ragioneria a seguito di variazione di bilancio senza necessità di redigere ulteriore atto in merito;

DI PRECISARE che il rapporto d’incarico professionale tra questo Ente ed il suddetto Tecnico, sarà regolato secondo lo schema di convenzione allegato;

DI STABILIRE che il presente affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che i pagamenti di quanto dovuto saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni normative;

**COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI**

**AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO VINCA
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA LA VALLE – REALIZZAZIONE
ACCESSO AL CAPOLUOGO**

**CIG: 85092696EA
CUP: B61B18000050001**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno (.....) del mese di novembre, nella sede del Comune di Micigliano, tra le parti costituite dai signori:

1) Sig. Salvati Emiliano, Sindaco, nato a Rieti il 26.06.1983, quale agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;

2) Dott.ssa BOSI RITA P.I.: 01032300574, con sede in Via degli Elci n.47/B- RIETI (RI) nata a Roma ed iscritta all'Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Rieti nella se. A – n.73;

che si sono personalmente costituiti senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia avutane dalle
parti;

Premesso che con determinazione dell'area tecnica n...../2020 è stato stabilito di affidare
l'incarico professionale in oggetto:

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto dell'incarico

Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di Micigliano, la prestazioni professionale relativa alla Redazione dello Studio VINCA finalizzato all'acquisizione dei pareri di legge ai fini della realizzazione del progetto di MESSA IN SICUREZZA ZONA LA VALLE – REALIZZAZIONE ACCESSO AL CAPOLUOGO.

Gli elaborati dovranno essere prodotti nel numero di copie necessarie per la richiesta dei pareri di legge necessari per la realizzazione delle opere, oltre ad una copia cartacea e una in formato digitale da consegnare al Comune di Micigliano per gli atti;

E' facoltà del Professionista integrare la documentazione sopra indicata con quanto ritenga utile per l'espletamento dell'incarico senza che ciò comporti alcun riconoscimento di oneri sostenuti.

Il Professionista si obbliga, nel redigere gli elaborati e quant'altro ricompreso nel presente incarico, ad introdurre anche se questo fosse già predisposto e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, fino alla definitiva approvazione dell'oggetto dell'incarico, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora le modifiche siano dovute a mutate o nuove esigenze dell'Amministrazione comunale, al professionista, qualora abbia già predisposto o presentato gli elaborati all'Amministrazione, spetterà la relativa competenza per le prestazioni ulteriori.

Art.2- Modalità di svolgimento delle prestazioni

Le prestazioni verranno svolte dal professionista in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del Comune e impegno da parte del professionista di mezzi organizzativi, garantendo comunque il confronto con l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Amministrazione metterà a disposizione del progettista tutti i dati e le informazioni in proprio possesso, attraverso la possibilità di accesso agli elaborati esistenti.

Il Professionista si assume la piena responsabilità degli elaborati e di ogni altro documento prodotto in conseguenza dell'incarico di cui alla presente convenzione. Si riserva la facoltà di avvalersi, per l'espletamento dell'incarico, di personale di sua fiducia, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, senza che ciò dia diritto ad alcuna maggiorazione del compenso pattuito.

Art.3 - Scadenze

Il professionista dovrà espletare l'incarico di cui trattasi entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione da parte del Comune di Micigliano della progettazione definitiva dell'opera.

I termini sopra indicati costituiscono termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1184 e segg. del Codice civile.

Qualora, ferma restando per l'Amministrazione comunale la possibilità di concedere proroghe ai termini di consegna sopra indicati qualora sussistano giustificati motivi o qualora il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla volontà del professionista, la presentazione dello studio fosse ritardata oltre i termini previsti, sarà applicata una penale di € 10,00 = (dieci) per ogni giorno di ritardo, somme queste che saranno trattenute sul saldo del compenso dovuto.

Nel caso lo studio non sia esattamente redatto per cause dimostrate ed imputabili al professionista, quest'ultimo non percepirà compenso per il lavoro svolto.

art.4 - Compenso

L'ammontare delle prestazioni complessive viene determinato in euro € 1.450,00 oltre cassa al 2% per un importo totale onnicomprensivo di € 1.479,00.

Le prestazioni del professionista verranno liquidate su presentazione di regolare fattura in formato elettronico, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. previa acquisizione dei relativi pareri in merito all'esecuzione delle opere da parte degli Enti interessati ai sensi di legge.

art.5 - Modalità di pagamento

Il compenso di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto previa acquisizione del parere positivo, da parte degli enti preposti, della VINCA.

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal professionista, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica all'Amministrazione Comunale.

In caso di completamento della prestazione professionale in tempi inferiori a quelli previsti, non sarà riconosciuto al tecnico nessuna somma premiale ma potrà essere anticipato il pagamento in conseguenza dell'anticipata presentazione delle fatture dovute.

art.6 - Garanzie e coperture assicurative

Il tecnico ha presentato la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, polizza n. della società

art.7 - Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Rieti.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

art.8 - Responsabilità

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

art.9 - Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte dell'operatore economico incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'incaricato espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà della stazione appaltante che ne può disporre liberamente.

art.10- Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i;
- D.P.R. n.207/2010 s.m.i.;
- RDL 3267/1923 e RD 1126/1926;
- Codice Civile;
- Regolamenti Comunali;
- direttiva 92/43CEE;
- DPR 357/97 e s.m.i.;
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità;

Il professionista dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutta la normativa di settore.

art.11 - Tracciabilità

Il Professionista incaricato Dott.ssa BOSI RITA nato a ROMA con studio in RIETI, Via degli Elci n.47/B – P.I.: 01032300574 e Cod. Fisc. BSORTI66L65H501C assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

art.12 - Rescissione del contratto

In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente contratto, con un preavviso scritto da ambo le parti di almeno 15 gg, riconoscendo lo stato di attuazione della consulenza valutata in termini di durata della stessa, ed applicando alla stessa una penale del 5% sull'importo non ancora eseguito e stimato dalle parti, in aggiunta o detrazione a seconda della parte che richiede la rescissione del contratto.

Art. 13 - Disciplinare

Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo libero professionale sia per l'espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a termini dell'art.5, comma 2 D.P.R. 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A.

Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi locali.

Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante per il contraente, per l'Amministrazione

Art.14 - Risoluzione

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

Art.15 - Domicilio

Per ogni comunicazione relativa all'incarico lo Studio tecnico elegge il domicilio presso lo studio professionale di via degli Elci n.47/B in Rieti (RI) –pec: r.bosi@epap.conafpec.it per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art.15 - Codice fiscale

Le parti fanno constatare il rispettivo numero fiscale:

COMUNE DI MICIGLIANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Emiliano Salvati

P.I. 00113670574

.....

Dott.ssa Forestale RITA BOSI

P.I. 01032300574

.....

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 18-11-2020

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-11-2020 al 03-12-2020.

513

Micigliano, li 04-12-2020

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana